

Messaggio

numero

7053

data

6 marzo 2015

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 febbraio 2015 presentata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari “Per un utilizzo sociale dei 56 milioni della Banca nazionale”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

la mozione in esame pone in massima parte le medesime domande già sottoposte il 16 febbraio 2015 dalla Commissione della gestione e delle finanze per il tramite della sua Sottocommissione disoccupazione. A esse abbiamo risposto con RG 755 del 26 febbraio 2015 e in precedenza ad analoghi quesiti con RG 425 dell'11 febbraio 2015, che qui alleghiamo e che riprendiamo in questo rapporto.

Domanda n. 1: Misure a favore dei disoccupati ultra cinquantenni

Introdurre una misura che preveda la presa a carico da parte del Cantone del contributo del datore di lavoro per il secondo pilastro [...] Una simile misura è già stata introdotta nel Canton Friburgo.

Riprendiamo in seguito integralmente il nostro commento alla proposta di art. 5a L-rilocc di cui alla citata RG 755 (pag. 3).

“Come già riferito a più riprese, l'assunzione di persone con più di 50 anni già oggi può beneficiare dell'Assegno per il periodo introduttivo (API LADI) pari al 50% dello stipendio dei primi 12 mesi; oppure dell'art 5 L-rilocc pari al 60% dello stipendio dei primi 12 mesi. In entrambe i casi, il sussidio concesso è ampiamente più elevato di quanto previsto nella proposta della Commissione. Aggiungere un ulteriore sussidio a quanto già oggi esistente genererebbe un ulteriore "effetto manna", come quelli che il Messaggio 6954 intende evitare.”

Inoltre, visto il riferimento al Canton Friburgo, segnaliamo che una misura simile era stata effettivamente introdotta a titolo provvisorio dal 2011 al 2013, ma che il Canton Friburgo ha in seguito rinunciato a mantenerla attiva, ritenuto sulla base dell'esperienza acquisita che tale misura non fosse efficace rispetto all'effetto di incentivazione desiderato.

Domanda n. 2: Misure a favore dei giovani disoccupati

Estendere la misura [...] definita “assegno di formazione cantonale” anche ai giovani disoccupati che non hanno una formazione professionale di base [...] Aumentare il numero di giovani che potranno beneficiare di questo strumento.

Riprendiamo il commento alla proposta di art. 4c L-rilocc di cui alla citata RG 755, atteso che - in merito al quantitativo di Assegni di formazione cantonali che la mozione propone di aumentare -, il numero di 30 inserito nel Messaggio 6954 è unicamente finalizzato ad una stima dell'impatto finanziario annuo, mentre il disegno di Legge proposto non pone alcun limite numerico. Ciò significa che, se approvato dal Parlamento, questo nuovo importante strumento di riqualificazione professionale sarà utilizzato in tutti i casi che saranno ritenuti necessari.

“Nella redazione dell'art 4c abbiamo esplicitamente escluso la possibilità di concedere l'Assegno di formazione (AF cantonale) a persone senza una formazione professionale conclusa, poiché riteniamo che la formazione professionale di base debba essere intrapresa seguendo le vie canoniche della formazione duale. Tra i disoccupati abbiamo molti giovani senza formazione che decidono di intraprendere o portare a termine un apprendistato seguendo la via usuale. Introdurre la possibilità di beneficiare di un AF cantonale anche per svolgere la formazione professionale di base significherebbe quindi creare un'evidente disparità di trattamento tra chi svolge l'apprendistato a spese proprie e chi invece lo farebbe a spese del Cantone.

Inoltre, con questa modifica aggiuntiva si rischierebbe di dover finanziare la formazione professionale di base a tutti quelli che la svolgono già senza passare dalla disoccupazione, con dei costi complessivi molto più elevati di quelli preventivati nel Messaggio 6954.” (v. RG 755 pagg. 2 e 3)

Domanda n. 3: Misure a favore di disoccupati svantaggiati

Prevedere il potenziamento delle misure previste per questa particolare categoria di disoccupati. Considerare in modo particolare chi si trova senza lavoro a seguito di problemi di salute e che non può beneficiare delle misure di sostegno previste dall'Al.

La proposta è espressa in termini assai vaghi, per cui è difficile rispondere con precisione. Ricordiamo però che per disoccupati con problemi di salute esiste già la misura denominata Integrazione per tutti (IPT), finanziata dalla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) per chi beneficia del diritto alle indennità LADI, dalla Legge sull'assistenza sociale (LAS) per chi è in assistenza e dalla L-rilocc (art. 5a) per tutti gli altri.

Inoltre, per favorire l'assunzione di persone con problemi di salute, sono a disposizione gli Assegni per il periodo introduttivo (API), finanziati dalla LADI per chi beneficia del diritto alle indennità LADI, e l'Assegno di inserimento professionale (art. 5 L-rilocc) per tutti gli altri.

Domanda n. 4: indennità cantonali di disoccupazione

Reintrodurre le indennità cantonali di disoccupazione [...] Questa iniziativa è all'esame della Commissione della gestione e si auspica possa esser accolta entro la fine della corrente legislatura.

Premessa la particolarità di riproporre con la mozione quanto già sottoposto a esame parlamentare con l'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Gianni Guidicelli e cofirmatari per la modifica della L-rilocc del 14 marzo 2011 – attualmente al vaglio della Commissione della gestione e delle finanze – confermiamo quanto già osservato nelle citate RG 425 e RG 755, di cui riprendiamo le parti essenziali.

Estratto dalla RG 425 (pagg. 2 e 3)

“[L’iniziativa Guidicelli] propone la reintroduzione delle indennità straordinarie di disoccupazione (ISD) per tutte le persone che esauriscono il diritto alle indennità LADI (tali indennità cantonali erano state abolite dal febbraio 2003 in corrispondenza con l’entrata in vigore della Legge cantonale sull’armonizzazione delle prestazioni sociali – LAPS). Si propongono fino a 120 ISD a persona per un importo giornaliero non meglio precisato, ma si suppone che in analogia alle indennità soppresse nel 2003 tale importo ammonterebbe all’80% delle indennità LADI. Viene anche precisato che le ISD “possono essere subordinate alla determinazione di un reddito per nucleo familiare secondo i criteri LAPS”. La formulazione potestativa (“possono essere”) lascia però spazio anche a un’interpretazione estensiva di questo criterio, per cui potremmo trovarci a versare ISD a tutte le persone in fine diritto LADI indipendentemente dal fatto che esse siano ricche o povere.

Fare una previsione sulla base di criteri così vaghi è estremamente difficile, ma a titolo esemplificativo si ricorda che nel 1998 (1° anno dall’introduzione della L-rilocc) il costo delle ISD (che nella vecchia versione erano limitate agli ultra 50enni) ammontava a 6,3 milioni di franchi.

Ricordiamo poi che nelle ripetute udienze svolte su questo tema negli ultimi anni (l’ultima in ordine di tempo, quella del Sig. Montorfani, capo della Sezione del lavoro, avvenuta il 7 gennaio 2014), le ipotesi considerate erano di limitare il riconoscimento delle ISD soltanto a persone con un bisogno economico valutato secondo i criteri della LAPS, e quindi potenziali beneficiari di prestazioni assistenziali.

Su queste basi sono state valutate 2 varianti:

- ISD senza limiti di età. Costo stimato 8 milioni all’anno.*
- ISD solo a persone con 50 anni e più. Costo stimato 1,9 milioni all’anno.*

In entrambi i casi, considerato che si tratta sempre di persone che altrimenti potrebbero beneficiare di prestazioni assistenziali, queste spese sarebbero compensate al 70/80% da minori uscite a carico dell’assistenza.

[...]

La formulazione della modifica legislativa proposta [...] è imprecisa e lascia spazio a interpretazioni ed equivoci: in particolare non è chiaro se l’ammontare delle ISD debba essere calcolato all’80% delle ultime indennità LADI percepite (cpv. 2 let. c) o se le indennità debbano essere subordinate ai criteri LAPS (cpv. 3). In tal caso sussisterebbe una contraddizione evidente.

Inoltre, ricordiamo che la LADI già prevede un supplemento di 120 indennità per tutte le persone iscritte in disoccupazione a meno di 4 anni dall’età del pensionamento AVS (art. 41b OADI), per cui prevedere un ulteriore aumento delle ISD cantonali per le persone di 60 anni e più, come proposto nel Rapporto (cpv. 5), sembra superfluo e ridondante.

Se le intenzioni della Commissione sono di riconoscere ISD cantonali calcolate secondo i criteri LAPS, la modifica legislativa più chiara e semplice consiste nel modificare l’art. 10 esistente, che riconosce già questo tipo di indennità ai disoccupati ex-indipendenti, il quale (combinato con l’art. 11) stabilisce i criteri di accesso, il calcolo delle indennità e il loro numero massimo di 120. Allargando la cerchia dei beneficiari anche ai disoccupati di almeno 50 anni che hanno esaurito il diritto alle indennità LADI, l’applicazione sarebbe chiara e immediatamente eseguibile a partire dall’entrata in vigore, senza necessitare di ulteriori precisazioni.”

Estratto dalla RG 755 (pag. 4):

“Se, malgrado la nostra chiara opposizione, il Parlamento volesse introdurre le indennità straordinarie cantonali anche per le persone che hanno già beneficiato di tutte le indennità LADI, dovrebbe perlomeno adottare la versione suggerita nella lettera citata, limitando il diritto solo a persone in difficoltà economica (ai sensi della LAPS) e con 50 anni e più.

Il tenore della modifica legislativa dovrebbe quindi essere il seguente:

	Art. 10 (modificato)
I. Titolare del diritto	¹ Ai disoccupati con almeno 50 anni compiuti che hanno esaurito le indennità giornaliere previste dalla LADI, e ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un'attività indipendente, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.
	² (invariato)
	³ (invariato ”

CONCLUSIONI

Per i motivi in precedenza esposti, riteniamo che lo spirito della mozione – vale a dire il miglioramento degli strumenti atti ad aiutare i disoccupati a trovare un nuovo impiego, pienamente condiviso – sia validamente fatto proprio e tradotto in pratica dal messaggio n. 6954 del 24 giugno 2014 Revisione parziale L-rilocc, messaggio ancora all'esame della Commissione della gestione e delle finanze. La mozione è quindi da ritenersi già evasa quanto a invito all'Esecutivo cantonale.

Vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

- Mozione 23 febbraio 2015
- RG n. 425 dell'11 febbraio 2015
- RG n. 755 del 26 febbraio 2015

MOZIONE

Per un utilizzo sociale dei 56 milioni della Banca Nazionale

del 23 febbraio 2015

È emerso da recenti sondaggi, e non poteva essere diversamente, come la disoccupazione rappresenti una delle maggiori preoccupazioni dei ticinesi. In effetti, nonostante una significativa crescita dell'occupazione nell'ultimo decennio, non abbiamo assistito ad una riduzione dei disoccupati che, se calcolati secondo i criteri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, sono persino lievitati. Assistiamo pure ad un preoccupante aumento delle persone a carico dell'assistenza, tra i cui beneficiari sono in costante aumento le persone che hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione.

Queste preoccupazioni sono evidentemente recepite, con varie sfumature, nei programmi elettorali dei partiti che si presentano per le elezioni cantonali del prossimo aprile.

In considerazione del fatto che gli strumenti legislativi attualmente previsti per combattere la disoccupazione, in modo particolare la LADI e la L-rilocc, non hanno permesso di invertire la tendenza, è opportuno potenziare questi strumenti o individuarne degli altri affinché si possa realmente dare una risposta a chi si trova senza lavoro.

Purtroppo la costituzione del Fondo cantonale per favorire il lavoro legato ai proventi dell'amnistia cantonale, promosso con un'iniziativa parlamentare su iniziativa del nostro Gruppo e approvata dal parlamento nel mese di novembre del 2013, non ha ancora potuto concretizzarsi a seguito del noto ricorso pendente presso il Tribunale Federale.

In questo contesto è quindi ragionevole chiedere di utilizzare una parte della ripartizione degli utili della Banca nazionale svizzera, che per il nostro cantone ammontano a 56 milioni, per interventi incisivi a favore dell'occupazione.

Giova pure ricordare come il nostro gruppo reputi insufficienti le misure proposte nel messaggio del Consiglio di Stato sulla revisione parziale della L-rilocc (M6954). Se da una parte si condivide il fatto che alcune misure attualmente previste sono state considerate inefficaci e dispendiose ("effetto manna"), dall'altra il Consiglio di Stato non ha seguito le indicazioni contenute dalla valutazione eseguita dall'IDEHAP sotto la direzione del Prof. Giuliano Bonoli, che riteneva importante introdurre nella legge incentivi a favore dei disoccupati particolarmente svantaggiati o di età superiore ai 50 anni.

Il Gruppo PPD con la presente mozione formula le seguenti proposte da integrare possibilmente nell'ambito della revisione della L-rilocc.

1. Misure a favore dei disoccupati ultra cinquantenni

Introdurre una misura che preveda la presa a carico da parte del cantone del contributo del datore di lavoro per il II pilastro (casa pensione) per la parte risparmio. Questo per favorire l'assunzione di disoccupati con più di 55 anni per i quali è noto come il contributo per la cassa pensione costituisca un importante ostacolo. L'importo mensile e la durata della presa a carico di questo contributo può essere modulato in base all'età del disoccupato assunto. Una simile misura è già stata introdotta nel Canton Friburgo.

2. Misure a favore dei giovani disoccupati

Estendere la misura prevista nell'ambito della revisione della L-rilocc, definita "assegno di formazione cantonale" anche ai giovani disoccupati che non hanno una formazione

professionale di base o che non l'hanno conclusa, e non solo per delle riqualifiche professionali. Aumentare inoltre il numero di giovani che potranno beneficiare di questo strumento. Il progetto di modifica della L-rilocc prevede di concedere solo 30 assegni di formazione all'anno.

3. Misure a favore di disoccupati svantaggiati

Prevedere il potenziamento delle misure previste per questa particolare categoria di disoccupati. Considerare in modo particolare chi si trova senza lavoro a seguito di problemi di salute e che non può beneficiare delle misure di sostegno previste dall'Al.

4. Indennità cantonali di disoccupazione

Reintrodurre le indennità cantonali di disoccupazione secondo quanto richiesto da un'iniziativa parlamentare del deputato Gianni Guidicelli del marzo del 2011. Questa iniziativa è all'esame della Commissione della gestione e si auspica possa esser accolta entro la fine della corrente legislatura.

Affinché gli strumenti previsti e proposti nell'ambito della lotta contro la disoccupazione possano avere gli effetti sperati, è però molto importante il modo in cui vengono proposti e presentati.

Determinante è quindi il ruolo degli uffici regionali di collocamento. È parere del nostro gruppo che sia importante migliorare la presenza sul territorio e l'interazione con le realtà economiche locali da parte dei consulenti del personale. Ci vuole in definitiva un ruolo più proattivo nel proporsi come interlocutori privilegiati nell'ambito della politica di assunzione da parte delle singole realtà imprenditoriali.

Fiorenzo Dadò

Agustoni - Berardi - Guidicelli